



**TRIBUNALE ORDINARIO  
DI CATANZARO**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI CATANZARO**

Prot. n° 1766

**PROTOCOLLO  
PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI MANTENIMENTO DEI FIGLI  
NELLE CAUSE DI DIRITTO FAMILIARE**

**IL TRIBUNALE DI CATANZARO**

in persona del Presidente Dott. Lanfranco Vetrone

e

**L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO**

in persona del Presidente Avv. Giuseppe Iannello

considerato

che è comune interesse delle parti dei giudizi in materia "separativa" latamente intesa avere *linee guida* nella individuazione delle spese "straordinarie" rispetto all' assegno di mantenimento dei figli minori e dei figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti;

ritenuto

che appare opportuno, per risolvere o quantomeno limitare le ragioni del conflitto nel momento della crisi familiare:

adottare una prassi e definire *linee guida* condivise, quanto alle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse dei figli, al fine di distinguerle da quelle "ordinarie";  
stabilire quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto;  
nonché di definire le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso;

dichiarano

di avere elaborato e *condividere* le seguenti linee guida, salvo specificità del caso concreto o diverso accordo delle parti ed

approvano

con il presente

## PROTOCOLLO D'INTESA

le seguenti *linee guida*.

\*\*\*\*

Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affidamento esclusivo; in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori.

L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del figlio e dunque da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa.

Gli assegni per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento ordinario e devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario esclusivo) dei figli, anche se materialmente erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale.

Sono invece da considerarsi spese straordinarie (extra assegno) quelle oggettivamente imprevedibili che, presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

- ✓ occasionalità o sporadicità (requisito temporaneo),
- ✓ gravosità (requisito quantitativo),
- ✓ voluttuarietà (requisito funzionale).

I.

*Rassegna delle:*

### **A. SPESE ORDINARIE ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario:**

1. vitto e mensa scolastica;
2. abbigliamento anche per i cambi di stagione;
3. contributo per spese dell'abitazione (canone di locazione, utenze e consumi, tributi e spese condominiali ordinarie);
4. medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);
5. spese per tasse scolastiche statali (eccetto quelle universitarie) e spese di cancelleria per la scuola ricorrenti nell'anno;
6. spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro) se già esistenti nell'organizzazione familiare, carburante;
7. ricarica cellulare;
8. uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;

9. baby sitter, prescuola e/o doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;

10. trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla cessazione della convivenza).

## II.

Rassegna delle:

**B. SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE da documentare e per le quali non è richiesta la previa concertazione :**

### **B1. Spese mediche**

1. tickets sanitari dovuti in relazione a farmaci prescritti dal medico di base (ad eccezione di quelli da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi anche se non coperti dal SSN, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;

2. spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;

3. spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;

4. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es scarpe ortopediche, protesi integrative, occhiali o lenti a contatto se prescritti dallo specialista) nei limiti di un costo medio di mercato;

5. spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);

6. spese sanitarie urgenti.

### **B2. Spese scolastiche e di istruzione:**

1. Iscrizioni o contributi obbligatori per la scuola pubblica, assicurazione scolastica e fondo cassa richiesto dalla scuola;

2. libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;

3. per le sole materie tecniche e/o artistiche, attrezzature didattiche o informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno (pc/tablet) ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);

4. partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;

5. corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;

6. spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro) dal luogo di residenza all'istituto scolastico se detta spesa necessaria dovrà essere sostenuta successivamente alla quantificazione dell'importo dovuto per il mantenimento ordinario.

### **B3. ALTRE SPESE:**

1. spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;

2. spesa per la frequenza di centro ricreativo estivo organizzato da scuole pubbliche o ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati o da Istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori grest, campus).

## III.

Rassegna delle:

**C. SPESE EXTRA ASSEGNO da documentare e subordinate al consenso di entrambi i genitori** In via esemplificativa e non esaustiva, si possono indicare:

**C1. Spese medico sanitarie:**

1. Esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche trattamenti sanitari presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
2. spese per interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
3. cure dentistiche e ortodontiche e oculistiche, in genere;
4. spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private convenzionate;
5. cicli di psicoterapia e logopedia;
6. cure termali e fisioterapiche;
7. farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.

**C2. Spese scolastiche e/o di natura ludica o parascolastica:**

1. Iscrizioni, rette, tasse e oneri di frequenza di scuole private;
2. iscrizione, rette, tasse, oneri di frequenza e materiali didattici per il conservatorio o scuole formative;
3. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (esempio lingue, informatica, attività artistiche), ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
4. iscrizioni, rette, tasse ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, master e specializzazioni post universitari;
5. ripetizioni salvo quanto previsto al punto B2.5;
6. spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi, acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede;
7. viaggi studio e d'istruzione organizzata dalla scuola, pre-scuola e dopo scuola con pernottamento anche all'estero per motivi di studio;
8. corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura) e corsi di informatica;
9. centri estivi, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori; 11. spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), nonché conseguimento della patente presso autoscuola private;
10. attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
11. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.

IV

**DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA**

Tutte le spese extra assegno per il mantenimento ordinario, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.

V.

**MODALITÀ RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO**

In relazione alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta (a mezzo WhatsApp, sms, email, fax, pec, raccomanda a.r., etc.) in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno gg dieci (10), salvo urgenze, rispetto al momento in cui

The page concludes with two handwritten signatures in black ink. To the left of the signatures is a circular stamp containing the number '4'. The signatures are written in a cursive style, with the second signature being more prominent and extending further to the right.

dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa; in tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.

Entro cinque (5) giorni dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio motivato dissenso, sempre per iscritto; in difetto di risposta, il silenzio ad ogni effetto sarà inteso come consenso alla spesa. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni.

## VI.

### **RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO e modalità di adempimento**

I conteggi di "dare-avere" dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.

A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (WhatsApp, sms, email, fax, pec, raccomandata a.r. etc.), con i relativi giustificativi di spesa almeno quindici (15) gg prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario; in tal caso il pagamento avverrà unitamente al versamento dell'assegno ordinario.

Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.

In caso di spese superiori ad € 300,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e quindi versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza.

## VII.

### **PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI**

Le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà (50%), salvo squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, nel qual caso saranno applicati i criteri di cui all'art. 337 *ter* cod. civ. avuto riguardo, peraltro, anche al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli.

*Sono altresì comprese nelle spese straordinarie i servizi prescuola, doposcuola, e servizio di baby sitter laddove, previo accordo, l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;*

## VIII.

### **DEDUCIBILITA' FISCALE**

La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.

La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali, ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

**IX.**


**DECORRENZA DI EFFICACIA DELLE PRESENTI LINEE GUIDA**

Le disposizioni di cui sopra saranno applicate ai giudizi in corso, nonché agli accordi conclusi successivamente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

*Catanzaro, 16 maggio 2019*

*Presidente del Tribunale di Catanzaro*

Dott. Lanfranco Verone



*Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro*

Avv. Prof. Giuseppe Iannello

